



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

**Allegato 1: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027
Applicazione clausole e criteri - art. 57 del D.lgs. 36/2023 – Procedura suddivisa in 5 ambiti geografici e in 9 lotti prestazionali – Importo complessivo € 120.000.000,00 – Gara n. 43912**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Sommario

1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA	4
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'Accordo quadro	4
Art. 2. Ammontare dell'Accordo quadro e classificazione dei lavori.....	4
Art. 3. Oggetto e condizioni dei contratti attuativi	8
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi	9
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI.....	10
Art. 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento...	10
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro.....	10
Art. 7. Disposizioni generali	11
Art. 8. Fallimento e altre vicende soggettive dell'Esecutore	11
Art. 9. Rappresentante dell'Esecutore, domicilio e sede operativa, direttore cantiere	12
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori	12
Art. 11. Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori e programma dei lavori	12
Art. 12. Sospensioni e proroghe	13
Art. 13. Penali	13
Art. 14. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	18
Art. 15. Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro ...	19
Art. 16. Risoluzione del contratto attuativo	20
Art. 17. Recesso dal contratto attuativo	22
Art. 18. Spese di contratto ed accessorie.....	22
Art. 19. Organizzazione dell'esecutore.....	23
Art. 20. Oneri ed obblighi diversi dell'Esecutore.....	24
Art. 21. Rapporti di lavoro Esecutore del contratto - occupanti	25
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA	25
Art. 22. Anticipazione.....	25
Art. 23. Pagamenti in acconto	26
Art. 24. Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	28
Art. 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	30
Art. 26. Cessione del contratto e cessione di crediti.....	30
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE	30
Art. 27. Assicurazioni e garanzie a carico dell'esecutore	30
CAPO 5 – VARIAZIONI	31
Art. 28. Variazioni al progetto e modifiche al contratto.....	31
Art. 29. Nuovi prezzi e revisione dei prezzi	32
CAPO 6 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CAM	32
Art. 30. Norme di sicurezza generale	32
Art. 31. Piani di sicurezza	33
Art. 32. CAM	34
CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	35
Art. 33. Subappalto.....	35
Art. 34. Subcontratti.....	38
CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	39
Art. 35. Tutela dei lavoratori.....	39
CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	39
Art. 36. Controversie.....	39
Art. 37. Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative	39
CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	40
Art. 38. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	40



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 39. Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione	41
CAPO 11 - NORME FINALI	41
Art. 40. Qualità e accettazione di materiali in genere	41
Art. 41. Spese contrattuali, imposte, tasse	41



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'Accordo quadro

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili in proprietà/uso dell'Azienda Regionale Edilizia Abitativa nelle sue articolazioni territoriali di Cagliari, Carbonia, Oristano, Nuoro e Sassari.

Sono compresi nell'Accordo quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento completamente compiuto secondo le prescrizioni dei Capitolati tecnici e della documentazione tecnica del singolo contratto attuativo dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare il rapporto con:

- a) gli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo quadro e la Centrale Regionale di Committenza;
- b) gli Operatori economici che sottoscriveranno i contratti attuativi e la Stazione appaltante che li affida.

La procedura sarà svolta in due fasi:

- La prima, in cui la Centrale Regionale di Committenza aggiudicherà l'Accordo quadro a più operatori economici, in numero variabile per ogni lotto, come riportato nella tabella del disciplinare di gara. L'Accordo quadro avrà durata pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 nell'ipotesi di permanenza di plafond.
- La seconda, nella quale i contratti attuativi saranno stipulati dalla Stazione appaltante, seguendo l'ordine progressivo della graduatoria degli OE qualificati per ogni lotto nella Fase 1 di AQ e già contrattualizzati dalla CRC: l'ordine della graduatoria è gestito dalla CRC alla quale la Stazione appaltante chiederà di volta in volta di indicare l'operatore economico con il quale stipulare il contratto attuativo.

Sono da ritenersi inclusi nell'Accordo quadro anche le forniture ed i servizi accessori, quali il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto attuativo, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e le "norme di misurazione" di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalità di prova, nonché, ove necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione, si rimanda ai CSA parte tecnica per le categorie OG1 e OG2 nonché agli allegati tecnici della Stazione appaltante.

Art. 2. Ammontare dell'Accordo quadro e classificazione dei lavori

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è pari € 120.000.000,00+ IVA (centoventimilioni/00 euro), esclusa IVA, suddiviso in 5 ambiti geografici e 9 lotti prestazionali di importo e categoria come riportato nella tabella seguente:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto n.	Descrizione lavori	Cat. e class.	Indicazioni speciali ai fini della gara			Importo Lotto
			Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente o Scorporabile	Sub.	
A Cagliari						
A1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. III bis	SI	P	Vedi nota ¹	€ 21.600.000
A2	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. IV	SI	P	Vedi nota	€ 10.550.000
B Carbonia						
B1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. III bis	SI	P	Vedi nota	€ 14.200.000
B2	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. IV	SI	P	Vedi nota	€ 7.520.000
C Oristano						
C1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. III bis	SI	P	Vedi nota	€ 12.630.000
D Nuoro						
D1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. III bis	SI	P	Vedi nota	€ 17.600.000
E Sassari						
E1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. III bis	SI	P	Vedi nota	€ 21.600.000
E2	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG1 class. IV	SI	P	Vedi nota	€ 9.500.000
F Cagliari/Sassari						
F1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	OG2 class. III bis	SI	P	Vedi nota	€ 4.800.000

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, che sarà, invece, applicato ai prezzi del Prezzario regionale che definiscono, unitamente ai costi della sicurezza, il corrispettivo dei singoli contratti attuativi.

L'Accordo Quadro non obbliga la Stazione appaltante alla stipula dei singoli contratti attuativi.

¹ Per il subappalto non ci sono limiti, fatta salva la prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 119 del Codice secondo cui la cessione del contratto è nulla, nonché è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

L'importo del contratto attuativo è dato dall'importo dei lavori + gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera sarà quantificato esplicitamente nel Quadro economico dell'appalto specifico.

Data la genericità delle lavorazioni, non potendo quantificare il costo della manodopera, in base all'analisi dei dati storici sugli appalti di manutenzioni ordinarie e straordinarie si stima che, per il presente Accordo quadro, l'incidenza di tale voce sia prossima al 40%. In ogni caso, la quantificazione specifica dei costi della manodopera, così come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sarà effettuata dalla Stazione appaltante in fase di affidamento del contratto attuativo.

Il costo della manodopera, in particolare, sarà quello desumibile dal Prezzario regionale, ovvero da altra stima indicata dalla Stazione appaltante, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno loro richieste con la stipulazione dei contratti attuativi, entro il limite massimo di affidamenti indicato nel Disciplinare di gara, per il periodo di validità dell'Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo quadro. L'Accordo quadro è disciplinato secondo il disposto dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, che non prevede la riapertura del confronto competitivo, in quanto contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interesseranno edifici e/o porzioni di essi, in uso all'Azienda Regionale Edilizia Abitativa nelle sue articolazioni territoriali di Cagliari, Carbonia, Oristano, Nuoro e Sassari, con annesso le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare opere edili, di restauro, impiantistiche e strutturali, compresi nelle categorie OG1 e OG2 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- 1) indagini delle strutture
- 2) scavi e reinterri
- 3) pali e diaframmi
- 4) demolizioni-rimozione-trasporti
- 5) opere provvisoriale
- 6) conglomerati-acciai-casseformi
- 7) solai-sottofondi-vespai-massetti
- 8) tetti, manti di copertura e lattoniere
- 9) opere murarie
- 10) impermeabilizzazioni
- 11) opere di protezione termica e acustica
- 12) intonaci
- 13) controsoffitti / pareti divisorie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- 14) pavimenti e rivestimenti
- 15) opere in pietra da taglio
- 16) opere da falegname e infissi in pvc
- 17) opere in ferro e alluminio
- 18) opere di restauro
- 19) facciate continue e facciate ventilate
- 20) opere in vetro e vetrocemento
- 21) opere da pittore
- 22) consolidamenti
- 23) sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi di pertinenza degli edifici
- 24) reti di adduzione, distribuzione, raccolta e scarico acque
- 25) sistemazione aree esterne e a verde
- 26) impianti elettrici
- 27) impianti televisivi, citofonici e segnalazione
- 28) impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati
- 29) gruppi statici e batterie
- 30) impianti di protezione
- 31) equi potenzialità' ed impianti di terra
- 32) lavori e forniture complementari alle opere elettriche
- 33) sistemi per automazione di edifici
- 34) cabine di trasformazione
- 35) gruppi elettrogeni
- 36) apparecchiature per impianti antintrusione
- 37) impianti tecnologici e speciali
- 38) impianti di riscaldamento e condizionamento
- 39) impianti idrico sanitari
- 40) impianti elevatori
- 41) opere di prevenzione incendi
- 42) tariffe e trasporti per conto terzi e movimentazione arredi
- 43) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere l'edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai requisiti igienici e funzionali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

44) Sgombero e pulizia delle aree di pertinenza dell'edificio o di parte di esso;

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della Stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti da motivate varianti in corso d'opera, come previsto dall'Allegato al Codice I.7, art. 3, lettera t).

L'esecuzione dei lavori sarà sempre effettuata secondo le regole dell'arte e in conformità con quanto disposto nel presente Capitolato per i "Criteri ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 23 giugno 2022, così come eventualmente integrati nei documenti tecnici degli appalti specifici. L'Esecutore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo quadro. Le categorie edilizie di intervento sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come definite all'art. 3 del D.lgs. 380/2001.

Art. 3. Oggetto e condizioni dei contratti attuativi

Oggetto dei contratti attuativi basati sull'Accordo quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dalla Stazione appaltante, le prestazioni di cui al precedente art. 2. Ogni contratto attuativo può comprendere uno o più Interventi Programmati da eseguirsi nello stesso immobile o in altri dello stesso comune o di altri comuni ricadenti nel territorio afferente al lotto di cui si è aggiudicatari, che potrebbero svolgersi in tempi diversi o contemporaneamente, in base alla tipologia e/o agli accordi con la Stazione appaltante.

Gli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo quadro sono vincolati a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi con la Stazione appaltante. Al momento della richiesta di interesse (RdI) per l'affidamento del singolo contratto attuativo, gli Operatori economici parti dell'Accordo quadro prenderanno visione della Scheda riepilogativa dell'Appalto specifico e, dove espressamente previsto dalla Stazione appaltante, dello stato dei luoghi alla presenza di personale incaricato dall'Amministrazione, e dovranno inoltre valutare tutte le circostanze e gli elementi che possano influire sul costo dei materiali e della manodopera oltre ai noli e ai trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'accettazione dei lavori, l'Esecutore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

L'Esecutore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, che derivino dalla presenza degli occupanti all'interno degli immobili.

Art. 3.1. Modalità operativa

La modalità operativa, individuata per i singoli appalti specifici, è la seguente:

Tabella n.2

1 - Intervento Programmato	
Tempi di avvio dell'esecuzione dei lavori	Entro il termine stabilito dalla SA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

(nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi programmati) Sottoscrizione Richiesta di Intervento Programmato	Entro 3 gg dalla comunicazione della SA
Trasmissione documentazione ultimazione lavori	Entro 24h dall'ultimazione dei lavori
Presentazione della certificazione degli impianti	Entro 15gg dall'ultimazione dei lavori
Si tratta di interventi programmati nel tempo la cui data di inizio è disposta dalla Stazione appaltante nei limiti fissati dalla normativa.	

Nel caso di contratto attuativo comprendente più Interventi programmati, oltre a quanto già indicato nel contratto attuativo e negli elaborati allegati, la Stazione appaltante può fornire una ulteriore descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle relative specifiche tecniche, anche al momento dell'invio della *Richiesta di Intervento programmato* (RdIP). La RdIP firmata dalla Stazione Appaltante e dall'esecutore del contratto costituisce il verbale di consegna lavori; con la sottoscrizione, l'esecutore accetta la consegna dei lavori senza riserve o eccezione alcuna e assume le vesti di appaltatore.

Per ogni fabbricato/alloggio/locale da riparare, la Stazione appaltante può redigere una *richiesta di sopralluogo* (nel seguito RdS) secondo un proprio modulo. La Stazione appaltante può emanare un calendario dei sopralluoghi congiunti e può essere richiesto all'esecutore di mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante, i tecnici ed i veicoli necessari allo svolgimento dei sopralluoghi.

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata entro le successive 24 ore dalla conclusione e l'esecutore trasmette l'indicazione e la quantificazione economica a consuntivo delle lavorazioni effettuate. Le eventuali certificazioni degli impianti devono essere presentate alla Stazione appaltante **entro 15 giorni** dall'ultimazione dei lavori.

Tutti gli scambi di documentazione (dalla RdIP alla RdS ecc.) devono essere effettuati con sistemi e canali dai quali sia desumibile con certezza data e ora.

Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato II.14.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi

Il contratto attuativo sarà stipulato "a misura" o "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato al Codice I.7, secondo quanto indicato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara degli appalti specifici.

L'importo del singolo contratto attuativo sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'operatore economico sul Prezzario regionale in sede di Accordo quadro, oltre gli oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento e individua anche il costo della manodopera.

Il contratto è soggetto al regime fiscale dell'IVA e alla tracciabilità dei flussi finanziari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, del bando di gara e del disciplinare, devono essere interpretate secondo le regole di cui agli artt. 1362 e ss del Codice Civile previste per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella letterale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio.

Successivamente alla stipula del contratto è allo stesso che si farà riferimento ai fini dell'individuazione degli obblighi dell'Esecutore, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente superato per effetto dell'esaurimento della sua funzione.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, tra gli altri, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto parte amministrativa redatto nel rispetto del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e dalle linee guida vigenti dell'ANAC) e dell'articolo 87 del Codice dei Contratti;
- b) il Prezzario Regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2024 approvato con Delibera G.R. n. 28/12 del 31.7.2024 o il più recente successivamente approvato;
- c) il Patto di Integrità della RAS;
- d) il Codice di comportamento;
- e) la Garanzia definitiva di AQ;
- f) il Bando di gara, il Disciplinare con i suoi allegati;
- g) l'offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo quadro.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 7. Disposizioni generali

Con la sottoscrizione del contratto dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il/i contratto/i attuativo/i per il/i quale/i è stato indicato il proprio nominativo alla Stazione appaltante, con lo stesso ribasso offerto sul Prezzario della Regione Sardegna di cui alla Delibera G.R. n. 28/12 del 31.07.2024 pubblicato nel sito della regione al seguente link <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/prezzari-e-tariffari/prezzario-dei-lavori-pubblici> o sue eventuali e successive revisioni intervenute al momento dell'indizione dell'appalto specifico.

Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel Prezzario Regionale vigente al momento della sottoscrizione/esecuzione del contratto attuativo, si farà riferimento ad analisi prezzi comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti e noli, elaborate dalla Stazione appaltante, a cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di AQ, e stabilite in esito ad un verbale di concordamento.

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 60 del Codice. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire.

La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente Accordo quadro nonché delle maggiori specifiche fornite dalla Stazione appaltante e che attengono all'esecuzione del contratto attuativo. La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell'Esecutore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Fallimento e altre vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di fallimento dell'esecutore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto disposto dall'articolo 68 del Codice.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Esecutore, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In tale ipotesi la Stazione appaltante dà immediata comunicazione alla CRC che provvederà alla verifica dei requisiti del nuovo soggetto e, in caso di esito positivo, comunica il nulla osta alla Stazione appaltante titolare del contratto attuativo.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, di Accordo quadro o contratto attuativo, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Esecutore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Se la comunicazione avviene in sede di contratto attuativo l'Amministrazione titolare comunicherà alla CRC ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di esecuzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 9. Rappresentante dell'Esecutore, domicilio e sede operativa, direttore cantiere

L'esecutore deve eleggere **domicilio** ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'esecutore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal **direttore tecnico** dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o della persona che conduce i lavori, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione di detta persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'offerta tecnica prevede delle premialità in ordine alla disponibilità di almeno una **sede operativa** nel territorio del lotto al quale si partecipa. Nell'ipotesi in cui questa sede sia dichiarata, deve permanere per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei conseguenti contratti attuativi. L'eventuale perdita della sede operativa dichiarata comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo [13.2](#).

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

Fermo quanto previsto dal Codice e dalla normativa di riferimento, si rimanda al paragrafo [3.1](#) per le ulteriori specifiche relative al caso di un contratto attuativo comprendente più Interventi programmati. Per quanto non previsto, si rimanda all'Allegato II.14 al Codice.

Art. 11. Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori e programma dei lavori

Nel periodo di operatività del presente Accordo quadro, per ogni singolo contratto attuativo saranno stabilite le tempistiche per lo svolgimento dei lavori dalla Stazione appaltante.

L'Esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguirli attenendosi al programma operativo di esecuzione, se redatto, e in ogni caso, alle disposizioni della Stazione appaltante in modo da darli completamente ultimati secondo le tempistiche richieste, eventualmente prorogate in relazione a quanto disposto dal presente Capitolato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La Stazione appaltante, per ogni contratto attuativo, nominerà un Responsabile del Procedimento, un Direttore dei Lavori, se del caso, un Coordinatore per la Sicurezza e un organo di collaudo, oltre a ulteriori figure che potrebbero rendersi necessarie per l'esecuzione (supporto al RUP, direttori operativi, etc.).

L'Esecutore, sottoscritto il contratto/RdIP, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.

Si evidenzia che potranno presentarsi situazioni in cui i lavori dovranno essere eseguiti in contemporanea con altre attività (di ufficio, abitative etc.) e pertanto l'impresa, nell'assumere l'incarico di esecuzione dei lavori in relazione al **"coordinamento delle interferenze nel cantiere"**, dovrà adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attività esistenti e dovrà valutare tale circostanza nella redazione e nel rispetto del cronoprogramma previsto. A tal riguardo, l'esecutore dovrà impegnarsi secondo quanto indicato eventualmente nella propria relazione metodologica presentata come offerta tecnica, in accordo con la Stazione appaltante.

Art. 12. Sospensioni e proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'art. 8 dell'allegato II.14.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Esecutore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Esecutore.

In caso di sospensioni nell'esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione del Contratto attuativo, la Stazione Appaltante è tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale anche dell'Accordo quadro.

Art. 13. Penali

La violazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo quadro, nei contratti attuativi e negli eventuali ulteriori documenti tecnici della Stazione appaltante, comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del Contratto attuativo superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre alla risoluzione del contratto attuativo da parte della Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 122 e dall'allegato II.14 al Codice, la CRC provvederà alla risoluzione anche del contratto di Accordo quadro con incameramento della restante parte della garanzia definitiva di AQ. La Stazione Appaltante dovrà trasmettere formale comunicazione alla Centrale di Committenza della risoluzione contrattuale con l'operatore economico.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro rimane a carico dell'esecutore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo quadro ed in corso di esecuzione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Per disincentivare i comportamenti scorretti degli operatori economici, anche nell'ottica di tutelare le eventuali successive assegnazioni di ulteriori contratti attuativi nel corso della durata dell'Accordo quadro, il RP di ogni contratto attuativo segnala alla CRC l'addebito complessivo di penali al raggiungimento del 5% dell'ammontare netto contrattuale, la CRC provvederà all'incameramento del 30% della garanzia definitiva di AQ dell'operatore economico inadempiente.

Tale tipologia di penale non comporta segnalazione all'ANAC.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Esecutore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.

Art. 13.1. Penali in caso di ritardo

L'esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, verrà assoggettato alle penali in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato e nella documentazione prodotta dalla Stazione appaltante, secondo il seguente prospetto:

Tabella n. 3: Le penali per ritardo

Intervento Programmato	
Tempi di avvio dell'esecuzione dei lavori	Entro il termine stabilito dalla SA
(nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi programmati) Conferma ricezione RdIP	Entro 1gg dalla comunicazione della SA
Trasmissione documentazione ultimazione lavori	Entro 24h dall'ultimazione dei lavori
Presentazione della certificazione degli impianti	Entro 15gg dall'ultimazione dei lavori
a) irreperibilità dell'esecutore (la mancata risposta alla richiesta di intervento (RdIP) nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi programmati oppure alla richiesta di sopralluogo (RdS) sarà considerata irreperibilità dopo che siano trascorsi 2gg : verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,04% dell'ammontare netto contrattuale	
b) ritardo nella conclusione dei lavori rispetto al termine stabilito dalla Stazione appaltante, (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati): verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,06% dell'ammontare netto contrattuale	
c) mancata trasmissione della documentazione di ultimazione lavori entro 24h dalla conclusione degli stessi (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati): verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- d) mancata presentazione delle certificazioni degli impianti entro 15gg (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati) dalla conclusione dei lavori: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale
- e) non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dall'azienda per i sopralluoghi (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati): verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale
- f) non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dalla Stazione appaltante per la rendicontazione periodica (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati): verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,01% dell'ammontare netto contrattuale

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Qualora i lavori non siano avviati entro i termini stabiliti dal contratto attuativo e/o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte della Stazione appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'esecutore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.

Le penali di cui sopra, nella stessa misura, trovano applicazione anche in caso di ritardo per:

- a) la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati);
- b) il rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati).

L'esecutore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10gg dalla contestazione dell'evento ed argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato. Sulla disapplicazione della penale deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'esecutore. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'esecutore e/o per cause di forza maggiore.

Ai fini dell'applicabilità delle penali, gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro, saranno considerati eventi diversi o disgiunti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Rup, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo precedentemente definito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice.

Nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati, per ogni intervento programmato, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 122 comma 4 del Codice, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto e/o del cronoprogramma, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 13.2. Penali per inadempienze relative all'offerta tecnica

Il contenuto dell'offerta tecnica, da quanto descritto nella relazione metodologica e finalizzato ad una più efficace gestione dei lavori, ai criteri con punteggio quantitativo o tabellare, costituiscono impegno contrattuale vincolante e inderogabile al cui mancato rispetto sono correlate delle penali individuate esplicitamente nel presente Capitolato.

La verifica del rispetto del contenuto dell'offerta tecnica è demandata alla fase esecutiva, ossia quella nella quale gli aspetti organizzativi e di gestione, oltre che il possesso delle certificazioni e abilitazioni dichiarate, assumono rilievo.

In particolare, per il mancato rispetto degli elementi dell'offerta tecnica si applicheranno le seguenti penali:

Criterio 1 - Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri – Relazione Metodologica	
	<p>La relazione metodologica contiene il/i modelli organizzativi delle risorse umane e strumentali, le metodologie di gestione dei cantieri e il monitoraggio dei tempi di esecuzione. Offrono pertanto la possibilità di valutare gli elementi metodologici e il concreto modo di operare dell'operatore economico. Pertanto, il mancato rispetto degli eventuali impegni assunti comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,05% dell'ammontare netto contrattuale.</p> <p>A titolo di esempio si considerano come impegni vincolanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Il possesso della certificazione in PM del soggetto incaricato del controllo di gestione (se inserito e se non sostituito entro 30 giorni dall'eventuale risoluzione contrattuale con quello indicato);b) Il mancato rispetto del modello di comunicazione proposto;c) Il mancato rispetto esecuzione contemporanea di più interventi del medesimo contratto attuativo
Criterio 2: Implementazione informazioni <i>as built</i>	
2.1	<p>a) Nel caso in cui l'operatore economico si sia impegnato a fornire un modello <i>as built</i>, la mancata presentazione dei dati entro 15gg (per ogni intervento programmato nel caso di contratti attuativi costituiti da più Interventi Programmati) dalla conclusione dei lavori: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale</p>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Criterio 3: Sedi operative per l'AQ	
3.1	Sedi operative per l'AQ
	a) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ si renda necessaria la sostituzione della sede operativa indicata in fase di offerta, tale sostituzione dovrà essere fatta con una sede di pari livello (ambito territoriale/regionale) a seconda di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, e dovrà essere autorizzata dalla Stazione appaltante. La mancata disponibilità di una sede operativa con le caratteristiche dell'offerta tecnica comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno sino alla sostituzione con una sede idonea.
Criterio 4 - Certificazioni ISO o equipollenti	
4.1	Certificazione "Ambientale"
	b) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ dovesse scadere la certificazione 14001 o equipollente per cui l'esecutore ha ricevuto il punteggio premiale, dovrà rinnovarla immediatamente e comunicarlo alla Stazione appaltante. Il mancato rinnovo comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno sino al rinnovo della certificazione.
4.2	Certificazione "Salute e sicurezza sul lavoro"
	a) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ dovesse scadere la certificazione 45001 o equipollente per cui l'esecutore ha ricevuto il punteggio premiale, egli dovrà rinnovarla immediatamente e comunicarlo alla Stazione appaltante. Il mancato rinnovo comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno sino al rinnovo della certificazione.
Criterio 5 - Certificazioni Impianti DM 37/08	
5.1	a) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ si renda necessaria la sostituzione di una o più figure professionali abilitate alla certificazione degli impianti secondo il DM 37/2008, e per il cui possesso sono stati assegnati dei punti in sede di offerta tecnica, tale sostituzione dovrà essere fatta con una figura almeno pari a quella originariamente proposta e dovrà essere autorizzata dalla Stazione appaltante. L'incapacità di garantire la prosecuzione dell'appalto con le abilitazioni originarie comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,04% dell'ammontare netto contrattuale al giorno per ogni abilitazione non ripristinata.

Art. 13.3. Penali per inadempimenti relativi ai CAM

Criterio 3.1.1 Personale di cantiere: La mancata consegna della documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 150,00 fino



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

al soddisfacimento di detto adempimento.

Criterio 3.1.2 Macchine operatrici: il mancato utilizzo di macchine operatrici conformi a detto criterio comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 100,00 fino all'utilizzo/sostituzione della/delle stessa/e.

Criterio 3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori: il mancato utilizzo degli oli conformi a quelli indicati nei diversi sub-criteri o, in caso di richiesta, delle attestazioni/marchi che ne dimostrino l'utilizzo, comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 50,00.

Art. 14. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione o delle scadenze intermedie individuate nella documentazione dei contratti attuativi, per cause a lui imputabili e a titolo meramente esemplificativo:

1. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
3. esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
4. eventuali controversie tra l'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né ritardi o inadempimenti degli stessi soggetti;
5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'esecutore e il proprio personale dipendente;
6. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;
7. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca
8. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Esecutore.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause suddette non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui al paragrafo 12 Sospensioni e proroghe, per la disapplicazione delle penali di cui al presente paragrafo, né



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del paragrafo 16 Risoluzione del contratto attuativo.

Art. 15. Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro

Art. 15.1. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico aggiudicatario ha, tra l'altro, l'obbligo di:

- 1) stipulare i contratti attuativi con la Stazione appaltante nel lotto nel quale è risultato aggiudicatario;
- 2) comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 3) mantenere valida la propria offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi che dovessero superare la naturale scadenza dell'Accordo Quadro;
- 4) rispettare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dalla DL.

La sottoscrizione della garanzia definitiva di Accordo quadro, così come riportato nel disciplinare di gara, copre i seguenti adempimenti:

- 1) **mancata stipula del contratto attuativo** con la Stazione appaltante per fatto dell'aggiudicatario; comporta l'escussione del 100% della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro;
- 2) **perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione** nel periodo di vigenza dell'Accordo e/o durante il periodo di vigenza di un contratto attuativo: escussione della quota restante della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro e risoluzione del contratto attuativo con escussione della cauzione del contratto attuativo;
- 3) **Ritardi** nell'adempimento rispetto alla regolare esecuzione dei lavori individuati nel contratto attuativo che comportano applicazioni di penali per ritardo, al raggiungimento del 5% dell'ammontare netto del contratto attuativo (come previsto al paragrafo [13](#)) comporta l'escussione del 30% della cauzione definitiva a garanzia dell'Accordo quadro.

Art. 15.2. Ulteriori cause di risoluzione contrattuale dell'Accordo Quadro

I comportamenti dell'esecutore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano in un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto attuativo tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, sono causa di risoluzione del contratto attuativo e incameramento della relativa garanzia definitiva, con conseguente risoluzione del contratto di Accordo Quadro e incameramento della relativa garanzia definitiva.

Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento da parte dell'esecutore, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto attuativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Oltre a quanto citato, la risoluzione contrattuale dell'Accordo Quadro da parte della Centrale Regionale di Committenza, con conseguente incameramento della restante parte della garanzia definitiva, è prevista come conseguenza della risoluzione di un contratto attuativo in tutte le ipotesi previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa.

Oltre ai casi previsti dal presente Capitolato, ai sensi dell'art. 122, co. 2, del Codice, la Centrale Regionale di Committenza deve risolvere il contratto di Accordo Quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Art. 16. Risoluzione del contratto attuativo

La risoluzione contrattuale, oltre che nei casi specifici previsti dal presente Capitolato o dal Disciplinare della presente procedura, è prevista per tutti le ipotesi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice e dall'Allegato II.14

Tutte le risoluzioni dei contratti attuativi dell'Accordo quadro devono essere comunicate alla CRC per la conseguente risoluzione anche del Contratto di Accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- 1) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Sardegna di cui al D.G.r. n.43/7 del 29.10.2021;
- 2) violazione del Patto d'Integrità della Regione Autonoma della Sardegna e del Patto d'Integrità della Stazione appaltante;
- 3) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei singoli appalti specifici;
- 4) mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- 5) mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 117 del Codice e ss.mm.ii.;
- 6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 7) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti attuativi;
- 8) mancato rispetto nei contratti attuativi dei termini e delle condizioni (offerta tecnica) che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo quadro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- 9) mancata applicazione o sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
- 10) nelle ipotesi in cui l'esecutore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalle stazioni appaltanti;
- 11) quando l'esecutore senza giustificati motivi non si presenti alla convocazione per la consegna dei lavori da parte della DL, fatta salva l'ulteriore facoltà di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione;
- 12) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori del singolo contratto attuativo riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti e nelle modalità riportate nel presente Capitolato;
- 13) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- 14) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- 15) mancata rispondenza degli interventi realizzati alle specifiche tecniche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto attuativo;
- 16) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Appalto Specifico tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio alla Stazione appaltante;
- 17) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di riqualificazione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Nel caso di risoluzione del Contratto attuativo l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del Contratto attuativo dichiarata dalla Stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

In contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

La risoluzione dei singoli contratti attuativi, nei casi su citati, sarà comunicata al soggetto inadempiente a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione del contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Appalto specifico alle condizioni proposte dall'operatore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

economico interpellato, secondo il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 124. In tale ipotesi, prima della stipula del nuovo contratto attuativo la Stazione appaltante dovrà rivolgersi alla CRC.

Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto attuativo, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 17. Recesso dal contratto attuativo

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto attuativo, la Stazione appaltante può recedere unilateralmente, in qualunque momento, dal singolo contratto attuativo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto attuativo, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il recesso è disciplinato secondo quanto previsto dall'articolo 123 e dall'Allegato II.14 del Codice.

Art. 18. Spese di contratto ed accessorie

Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa le spese relative al contratto di Accordo quadro e dei contratti attuativi.

Sono, altresì, a carico di ciascun esecutore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori ricompresi nei rispettivi contratti attuativi, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun esecutore in riferimento ai propri contratti attuativi.

A carico di ciascun esecutore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dei relativi Appalti specifici.

Gli importi dei contratti attuativi sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà applicata secondo legge ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Sono a carico dell'esecutore, se del caso, i contributi di allacciamento alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L'esecutore, entro un termine stabilito dalla Stazione appaltante dalla data dell'effettivo inizio dei lavori di pertinenza, dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto della Stazione appaltante, inviando, per conoscenza, alla medesima copia della lettera di richiesta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

All'esecutore saranno rimborsati, con specifico ordinativo di pagamento, gli importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute, intestate alla Stazione appaltante e comprovanti gli avvenuti pagamenti.

Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà l'accollo all'esecutore di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna dell'opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra senza che l'esecutore medesimo possa sollevare eccezioni o riserve di sorta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi i singoli Appaltatori dalle responsabilità di cui al comma precedente.

Art. 19. Organizzazione dell'esecutore

L'esecutore, in relazione alla tipologia del contratto attuativo/ singolo intervento programmato assegnato, dovrà garantire, con apposita organizzazione di personale e mezzi d'opera, il rispetto dei tempi di indicati nel contratto attuativo. La struttura e le attrezzature che verranno utilizzate per le opere da eseguire dovranno essere dichiarate all'atto della consegna dei lavori dal legale rappresentante. **L'esecutore dovrà possedere un'organizzazione tale da garantire la eventuale gestione in contemporanea di uno o più cantieri nel caso di contratto attuativo comprendente più interventi programmati.** L'esecutore dovrà, a tal fine, avere alle proprie dipendenze e/o comunque rendere disponibile personale dipendente ovvero collaboratori e consulenti con le corrette qualifiche e competenze. Dovrà garantire il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; si richiedono in particolare tali ulteriori requisiti tecnico professionali:

- l'abilitazione per l'installazione degli impianti, all'interno degli edifici sui quali viene effettuata la manutenzione, secondo il D.M. 37/2008.

L'esecutore, se non in possesso delle abilitazioni suddette per l'esecuzione del Contratto attuativo (e qualora ritenga di non poterle ottenere prima dell'esecuzione dei lavori), dovrà indicare in sede di partecipazione all'Accordo quadro la volontà di voler subappaltare tali lavorazioni. In fase di gara, non è necessario indicare i nominativi dei subappaltatori, ma solo la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.

L'esecutore dovrà avere nel proprio organigramma un soggetto che svolgerà la funzione di Tecnico della gestione e coordinamento del processo edilizio che, interfacciandosi con la Stazione appaltante anche attraverso sistemi di reportistica, sia preferibilmente in possesso di una certificazione in PM (tipo ISIPM Accredia o similari/equivalenti); tale soggetto dovrà occuparsi di **programmare, gestire e monitorare** tutte le attività relative all'esecuzione di un progetto: organizza, coordina e monitora le varie fasi operative, raccoglie dati e informazioni tecniche ed impiantistiche da eseguire, verifica la congruenza con il progetto, le specifiche proposte ed il budget. A titolo esemplificativo, si occupa di:

- ✓ seguire e condurre l'intera realizzazione dell'opera edile dalla programmazione della produzione e dei processi di lavoro, all'avviamento del cantiere edile, al controllo e coordinamento delle squadre di lavoro (organizzazione dei gruppi, dei turni di lavoro, sostituzione di personale ecc.), alla gestione della qualità e della contabilità del cantiere di lavoro (verifica costante della contabilità relativa all'avanzamento dei lavori)
- ✓ rapportarsi continuamente con la Stazione appaltante, oltre che con tutto il team di tecnici e maestranze (Capisquadra, Operai, Elettrocisti, ecc.), anche mediante la produzione di report ad hoc
- ✓ interagire con i responsabili di progettazione e della sicurezza, coordinando i lavori e le squadre di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

lavoro

A partire dagli elaborati progettuali:

- ✓ definire il fabbisogno di materiali, le macchine, le attrezzature, personale
- ✓ definire fasi e tempi di lavoro considerando disponibilità di risorse umane e materiali, ottimizzando i tempi e minimizzando le giacenze
- ✓ determinare piani di lavoro e programmare il fabbisogno di personale (dimensionamento delle squadre, prestazioni di terzi, ecc.)
- ✓ elaborare i piani di approvvigionamento e di stoccaggio
- ✓ individuare i fornitori, stipulare contratti di fornitura e subappalto per l'approvvigionamento di macchine, materiali, mano d'opera

Questa figura può svolgere anche ulteriori compiti a seconda dell'organizzazione aziendale.

Art. 20. Oneri ed obblighi diversi dell'Esecutore

Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato, di quelle del vigente Capitolato Generale di Appalto, nonché le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di edilizia, le cui eventuali spese restano a carico dell'esecutore, questi sarà obbligato ad assumersi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato.

Nell'esecuzione di ciascun intervento l'esecutore dovrà comunque sempre garantire:

- 1) il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per gli interventi, prima dell'inizio delle lavorazioni, rilasciato dagli enti preposti, compreso il pagamento degli oneri per il rilascio e di eventuali tasse, a titolo di esempio: passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico sarà a carico dell'operatore l'ottenimento dell'autorizzazione secondo le condizioni stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene richiesta, mentre sarà soggetto a rimborso l'importo del canone di occupazione, previa dimostrazione documentale del pagamento di tale importo;
- 2) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera e le prescrizioni del presente CSA, l'utilizzo dei più moderni impianti, attrezzi ed utensili necessari per una perfetta e rapida esecuzione delle opere; nonché gli oneri necessari per gli utensili e il personale occorrenti per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per tutti i tipi di verifiche e misurazioni effettuate dalla direzione lavori, comprese le operazioni di collaudo;
- 3) ogni forma di sicurezza delle persone, delle proprietà, sia pubbliche che private, durante le ore diurne e notturne, mediante la predisposizione di tutte le opere provvisorie, cartelli indicatori e quant'altro necessario, delle quali si carica di ogni onere;
- 4) in ogni momento gli accessi agli immobili, durante le lavorazioni, con passaggi il meno possibile disagiati che assicurino la fruibilità degli stessi in tutta sicurezza;
- 5) la sua presenza, o di un suo rappresentante durante lo svolgimento delle lavorazioni;
- 6) la sorveglianza di tutti i materiali presenti nel cantiere o in esso depositati o posti in opera nonché di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'esecutore, saranno quindi a suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultassero in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi;
- 7) la realizzazione di qualsiasi modello e campione di lavorazione, nonché dei materiali che dovessero occorrere, su richiesta della direzione lavori;
 - 8) la pulizia e lo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
 - 9) le informazioni relative all'impiego della manodopera, entro il termine prefissato dal direttore dei lavori;
 - 10) di ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'esecutore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

Art. 21. Rapporti di lavoro Esecutore del contratto - occupanti

All'esecutore del contratto è fatto **divieto assoluto** di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con gli eventuali utilizzatori degli immobili oggetto di intervento fino alla data del collaudo finale.

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione del Contratto attuativo e dell'Accordo quadro per grave irregolarità.

CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, è prevista l'anticipazione compresa tra il 20% e il 30% dell'importo del contratto attuativo. L'anticipazione del prezzo sarà soggetta alla normativa vigente all'atto della stipula del singolo contratto attuativo.

La Stazione appaltante corrisponde l'anticipazione, calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori, anche in via d'urgenza, e alla costituzione, da parte dell'esecutore, di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, e dell'I.V.A. all'aliquota di legge;

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 23. Pagamenti in acconto

La Stazione appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato e di tutti gli altri elaborati progettuali, accrediterà all'esecutore, in riferimento a ciascun contratto attuativo di pertinenza, acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga un importo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, non inferiore a quello stabilito nel contratto attuativo.

L'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'esecutore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla Stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 49/2018 e delle disposizioni contenute nell'allegato II.14 al Codice, il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Esecutore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori.

Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. È fatto obbligo all'esecutore di mantenere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della DL.

L'esecuzione delle opere, benché ordinata dalla DL, dovrà essere limitata all'importo contrattuale. L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'esecutore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'esecutore, l'importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla DL.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, D.M. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, D.M. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'esecutore o del subesecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Rup invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subesecutore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di fatturazione elettronica, sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'esecutore il Codice Identificativo Univoco attribuito all'Amministrazione.

I pagamenti per ciascun contratto attuativo saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 24. Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'esecutore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

Il direttore dei lavori, a fronte di tale comunicazione, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In caso di risultato della constatazione sullo stato dei lavori favorevole, sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni relative agli impianti.

Successivamente alla predisposizione del verbale di ultimazione, e prima della predisposizione del conto finale, sono accertati e predisposti la liquidazione ed il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare della somma, sempre che sia stato rispettato l'eventuale termine concesso dal Direttore dei Lavori per il completamento di eventuali lavorazioni non concluse.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti ulteriori istituti del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera come definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvati il certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Esecutore e lo svincolo delle polizze a garanzia. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 4, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

I pagamenti delle rate di acconto e i ritardi nei pagamenti dei relativi corrispettivi di appalto saranno soggetti a quanto disposto dall'art. 125 del Codice e dalla normativa vigente in materia.

Art. 26. Cessione del contratto e cessione di crediti

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del singolo contratto attuativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 120, comma 12 del Codice e dall'Allegato al Codice II.14, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dei contratti d'appalto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento dell'eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27. Assicurazioni e garanzie a carico dell'esecutore

Art. 27.1. Garanzia definitiva per l'Accordo quadro

All'atto della stipula del contratto di Accordo quadro (Fase 1) gli aggiudicatari devono presentare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice nella misura fissa dell'1% dell'importo massimo del contratto attuativo del lotto in cui si è qualificato (si veda il Disciplinare di gara al paragrafo 10.2).

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata del 50% del suo importo nel momento in cui l'operatore economico stipulerà il primo contratto attuativo. La restante parte sarà svincolata alla conclusione dell'Accordo quadro, a garanzia delle obbligazioni permanenti. Si vedano il paragrafo 13 Penali e il paragrafo 15 Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro.

Art. 27.2. Garanzia definitiva per il contratto attuativo

All'atto della stipulazione del contratto attuativo, l'aggiudicatario presenta alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 106.

L'importo della garanzia definitiva è determinato secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice e con le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 e dall'allegato II.13.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La garanzia definitiva può essere sostituita ai sensi dell'art. 117 comma 4 del Codice, salvo opposizione motivata della Stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 comma 2 e seguenti del Codice.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'art. 117 comma 2 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 106 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 7 dell'art. 117:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento come disposto dal comma 6 dell'art. 117 del Codice e l'incameramento della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo quadro secondo quanto previsto e nella misura indicata al paragrafo 15 per il caso di mancata stipula del contratto attuativo.

Per lo svincolo progressivo della garanzia definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applica il comma 8 dell'art. 117 del Codice.

CAPO 5 – VARIAZIONI

Art. 28. Variazioni al progetto e modifiche al contratto

Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti attuativi, nelle fattispecie previste dall'art. 120 del Codice che si richiama integralmente.

Le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 5 dell'Allegato II.14

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto attuativo se non previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 13 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del Codice.

Le modifiche non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto attuativo, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del Codice.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 29. Nuovi prezzi e revisione dei prezzi

Qualora si rendesse necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Prezzario regionale vigente alla data di affidamento dell'Appalto specifico, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno come di seguito definiti:

- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezzario;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento e sono soggetti alla medesima percentuale di ribasso offerta in sede di qualificazione per l'Accordo Quadro. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di gara.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario regionale di riferimento, soggetto ad aggiornamento ex Allegato al Codice I.14, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria o effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 60 del Codice. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o quella successivamente in vigore in caso di modifiche normative.

CAPO 6 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CAM

Art. 30. Norme di sicurezza generale

L'esecutore è obbligato ad applicare il CCNL dichiarato in fase di gara (quello individuato o quello valutato equivalente dalla CRC) e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Al fine di contenere i rischi e i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si svolgono all'interno di immobili utilizzati, l'esecutore di ciascun contratto attuativo avrà cura di adottare tutte le cautele e di predisporre tutte le protezioni che riterrà necessarie, oltre a quelle che saranno previste nell'eventuale PSC, e che comunque potranno essergli richieste, in qualunque momento, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera (CSE).

L'esecutore di ciascun contratto attuativo sarà tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dalla Stazione appaltante.

L'esecutore di ciascun contratto attuativo garantirà inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'esecutore di ciascun contratto attuativo garantirà, pertanto, che il personale che eseguirà i lavori sia dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.), così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 31. Piani di sicurezza

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'esecutore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Sicurezza redatto in aderenza al PSC, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

L'esecutore di ciascun contratto attuativo dovrà redigere e consegnare alla Stazione appaltante, all'atto di stipula di ciascun contratto attuativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per quanto attiene le scelte autonome dell'esecutore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto dei contratti attuativi.

Se questo obbligo non viene rispettato, la Stazione appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'esecutore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso la Stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

Successivamente, all'atto di stipula di ciascun contratto attuativo, e comunque prima dell'inizio delle attività ivi previste, l'esecutore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto attuativo.

La vigilanza sull'osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al CSE. L'esecutore di ciascun contratto attuativo può, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

al PSC. L'esecutore di ciascun contratto attuativo si impegna ad adeguare il proprio POS alle prescrizioni imposte dal CSE, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano stesso, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

Art. 32. CAM

Il presente capitolato fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i "Criteri ambientali minimi per l'edilizia" di cui al DM 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi".

In particolare, come riportato nel DM 23 giugno 2022 parte 3, i criteri 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 costituiscono clausole contrattuali per le gare di lavori di interventi edilizi, e precisamente:

Criterio 3.1.1 Personale di cantiere: Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna a presentare in fase di esecuzione idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento.

Criterio 3.1.2 Macchine operatrici: l'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

L'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna ad impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio in fase di esecuzione.

Criterio 3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Relativamente al sub-criterio 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione, l'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna a fornire le Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo".

Relativamente al sub-criterio 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, l'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel sub-criterio dettagliato nel DM 23 giugno 2022.

Relativamente al sub-criterio 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, l'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel sub-criterio dettagliato nel DM 23 giugno 2022.

Relativamente al sub-criterio 3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata), l'operatore economico, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, si impegna a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel sub-criterio dettagliato nel DM 23 giugno 2022.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

In particolare, trattandosi di manutenzioni, in sede di affidamento dei contratti attuativi potranno essere inseriti dalla Stazione appaltante ulteriori CAM limitatamente a quelli contenuti nei capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del DM 23 giugno 2022.

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto allegata al Contratto attuativo, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33. Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'esecutore può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto, secondo le disposizioni del presente paragrafo, se ha dichiarato tale volontà in sede di presentazione dell'offerta dell'AQ. Non è ammesso il subappalto a cascata di cui al comma 17 dell'articolo 119.

L'esecutore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del sub esecutore di cui all'articolo 119, comma 5, del Codice.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:

- il sub esecutore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Nel caso in cui il contratto attuativo preveda una o più categorie scorporabili: l'operatore economico, singolo o associato, potrà eseguirle in proprio se in possesso delle relative qualificazioni, oppure in assenza di queste, ricorrendo al cosiddetto subappalto qualificante in quanto già qualificato nella prevalente per il massimo dell'importo possibile di contratto. L'eventuale categoria scorporabile sarà dichiarata prima della stipula del contratto attuativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Potranno essere individuate come categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora ricorressero le condizioni negli elaborati progettuali, le seguenti categorie di classifica I: OS3 – OS28 – OS30 – OG11.

Per le **lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa**, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'esecutore deve essere iscritto o aver presentato iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui è ubicata la sede amministrativa. In assenza di iscrizione, ha l'obbligo di subappaltare tali attività se preventivamente indicato nel DGUE e nella domanda di partecipazione, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Per le lavorazioni relative al **DM 37/2008**, per cui sono necessarie specifiche abilitazioni, l'esecutore deve aver dichiarato nel DGUE in sede di partecipazione all'Accordo quadro, la volontà di subappaltare tali lavorazioni nel caso in cui non sia in possesso delle abilitazioni e ritenga di non poterle ottenere prima dell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'esecutore trasmette altresì la dichiarazione del sub esecutore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il sub esecutore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecutore è responsabile in solido con il sub esecutore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la Stazione appaltante corrisponde direttamente al sub esecutore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il sub esecutore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del sub esecutore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del sub esecutore da parte della Stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'esecutore.

Il sub esecutore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il sub esecutore riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il sub esecutore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'esecutore e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del sub esecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'esecutore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'esecutore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'esecutore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'esecutore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal sub esecutore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 119 del Codice.

Il Direttore dei Lavori procede ai controlli indicati dall'Allegato al Codice II.14, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati.

Art. 34. Subcontratti

Ai sensi dell'art 119 comma 2 del Codice, l'esecutore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

Il regolare pagamento da parte dell'esecutore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

Nei contratti di appalto di lavori, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'esecutore delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'Amministrazione.

Il fornitore dell'esecutore o del sub esecutore o il subcontraente dell'esecutore inviano alla Stazione appaltante e all'esecutore copia delle fatture inevase.

Il RUP invita l'esecutore o il sub esecutore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

La Stazione appaltante, decorso inutilmente il termine suddetto, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase. La Stazione appaltante procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal sub esecutore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, la Stazione appaltante verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'esecutore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del sub esecutore viene acquisita dall'esecutore e trasmessa da questo alla Stazione appaltante prima del pagamento a saldo del subappalto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 35. Tutela dei lavoratori

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art.11 del Codice.

L'esecutore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'esecutore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'esecutore o del sub esecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 1 dello stesso articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al sub esecutore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119.

CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 36. Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Per i contratti attuativi il foro competente sarà individuato nel contratto attuativo

Art. 37. Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

L'Amministrazione può risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione nei modi e nei termini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

previsti dalla normativa vigente con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Esecutore agli obblighi alle condizioni stipulate;

- c) nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno oppure con posta certificata, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

L'Amministrazione nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del contratto dispone lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 38. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Conformemente all'articolo 12 del DM 49/2018 e all'articolo 1 dell'Allegato II.14, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla Stazione appaltante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 39. Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice.

Per la disciplina sul collaudo si rimanda al Codice e all' Allegato II.14.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 40. Qualità e accettazione di materiali in genere

Il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 4 dell'Allegato al Codice II.14.

È fatta salva la riduzione del prezzo prevista nel contratto, da contabilizzare nei casi in cui sia autorizzato dal Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, nonché quelle specificamente previste al successivo comma, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'esecutore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 41. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

- 1) le spese contrattuali sia dell'Accordo quadro che dei contratti attuativi discendenti;
- 2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- 3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico sarà a carico dell'operatore l'ottenimento dell'autorizzazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Comune nel territorio nella quale è richiesta, mentre sarà soggetto a rimborso, previa dimostrazione del pagamento, l'importo del canone di occupazione;
- 4) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.